

17

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da / *Deputato Cannella*

nella tornata del *20. Maggio 1867*

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

3. 4. 5. 8. 9.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera *25. Maggio 1867.*

" della sviluppo

" della presa in considerazione

117



119

La discussione avvenuta nella seduta della Camera del 16 maggio intorno all'art. 3 della legge del 7 luglio 1866 dispensa i sottoscritti. Cui addurre i motivi, coi quali sono stati spinti a presentare l'attuale progetto di legge.

Da nessuno di coloro che votarono detta legge poteva cadere in mente di conciliare con l'abolizione dei conventi alla più pura miseria 4925 e più religiosi fra i quali gran parte degli ordini mendicanti. Egli sono rimasti contro ogni previsione in uno stato miserabile. Una più grande commiserazione. Stridono per la maggior parte da famiglie povere, dalle quali dopo lungo distacco non possono avere tetto e sostentamento, privati i mendicanti della facoltà di elemosinare. Desposti perfino a dormire in tuguri, per non essere proceduti di sacro pediturario, e perciò inadattati a dir me jou, non possono essere ritolti dalla posizione in cui giacciono per effetto della interpretazione data all'art. 3 della citata legge se non merco un provvedimento legislativo che la giustizia e l'umanità consigliano e che perciò si spera voglia essere al più presto sanzionato.

Progetto di legge

Art. 1° A tutti i sacerdoti religiosi che operano aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai sacri canoni, ma prima però di quella voluta dalle leggi civili e per averla fatta nelle provincie romane, ancora soggette al dominio pontificio, è stata negata la pensione che l'art. 3 della

legge del 7 Luglio 1866 consente ai membri
delle soppressi corporazioni religiose e di un
fammente concessa l'anno a pagamento a
titolo di alimenti di lire 250 se sacerdoti e
se laici di lire 144 dall'età di anni 60 in su
e di lire 96 se hanno meno.

Art. 2^o.

Le disposizioni contenute negli art. 8 e 10 della
citata legge del 7 Luglio 1866 sono applicabili
anche agli individui contemplati nella presente
art. 3^o.

L'assegnamento di cui sopra non si accorderà
ovvero cesserà ogni qualvolta risulterà
avere il religioso per privato patrimonio o
altrimenti un reddito certo e stabile eguale ad
epo.

Art. 4

Il suddetto assegnamento comincerà dal 1^o Gennaio
1867.

av' orige Camilla Deput. ed altri 14
Deputi.